

La commissione per l'esame di Stato nell'istruzione secondaria di secondo grado (esame di maturità)

Indicazioni sulla composizione delle commissioni d'esame a conclusione del secondo ciclo di istruzione (esame di maturità) e per i commissari: requisiti, obblighi, incompatibilità, domanda per fare il commissario esterno, compensi previsti

Cos'è

La commissione per l'esame di Stato (esame di maturità) è l'organo giuridico preposto allo svolgimento delle procedure di esame previsto al termine delle scuole superiori. Obiettivo dell'esame è verificare le conoscenze e le competenze acquisite dai ragazzi nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo, sulle basi culturali generali nonché delle loro capacità critiche.

Da chi è formata

La commissione d'esame è composta da **docenti/dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione di secondo grado** a carattere statale e paritari e del **corso annuale per l'Esame di Stato (CAPES)**.

Possono essere nominati Presidenti di commissione anche appartenenti ad altre categorie di personale, individuati dalla circolare ministeriale annualmente predisposta dal MIUR (ad esempio: professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo, ricercatori universitari confermati, direttori delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).

È composta da **un Presidente esterno e 6 Commissari (3 interni e 3 esterni all'Istituto)** e opera generalmente su 2 classi da non più di 35 candidati ciascuna.

Il Ministero decide quali materie di esame affidare ai commissari esterni e lo comunica **entro il 31 gennaio** di ogni anno. Successivamente gli Istituti si attivano per nominare i commissari interni.

La **partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola**, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. Pertanto **non è consentito rifiutare o abbandonare l'incarico** salvo casi di legittimo impedimento ([art. 1 del D.M. n. 6/2007](#).)

Cosa fa il Presidente

Il Presidente di commissione deve:

- orientare la commissione verso scelte corrette sul piano pedagogico, metodologico e della valutazione
- promuovere un clima di serenità e collaborazione tra membri interni ed esterni
- garantire la correttezza delle procedure
- essere presente nelle operazioni collegiali

Ogni anno, nel mese di giugno, il Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di esame di Stato convoca presso il Dipartimento istruzione e cultura i Presidenti delle commissioni di maturità, unitamente agli Ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, per fornire agli stessi indicazioni, chiarimenti e orientamenti finalizzati alla regolare funzionalità delle commissioni e a garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione.

La partecipazione a tale riunione è obbligatoria ed è prevista dalle Circolari Ministeriali che ogni anno

fornisce Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie.

Al termine delle procedure di esame il Presidente di commissione ha la facoltà di presentare all'Incarico Speciale Esami di Stato una relazione finale con eventuali osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, ma soprattutto migliorative per il nuovo esame di stato.

Cosa fanno i Commissari

- Correggono le prove d'esame scritte e attribuiscono collegialmente i punteggi
- Gestiscono lo svolgimento dei colloqui orali
- Svolgono gli scrutini finali e sottoscrivono i verbali relativi a tutte le procedure di esame

Come avviene la nomina dei Presidenti e dei Commissari esterni

I Presidenti delle commissioni e i Commissari esterni vengono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli [articoli 5, 6, 7, 8 del D.M. n. 6/2007.](#)

Come vengono scelti i Commissari interni

I commissari interni vengono designati da ciascun Consiglio di classe a seguito:

- dell'indicazione delle **materie affidate ai commissari esterni**
- dell'individuazione della **materia oggetto della seconda prova scritta**
- dell'effettuazione delle **operazioni di abbinamento delle classi/commissioni**

Uno dei commissari deve essere titolare della disciplina oggetto della prima o della seconda prova scritta. Il dirigente scolastico compila l'apposito modello (Modello ES-C utilizzando l'applicativo SIDI a cui accedono le segreterie scolastiche) nominando i commissari interni e formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni che inoltra all'[ufficio provinciale competente](#). L'ufficio valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici e provvede alle variazioni necessarie, in conformità ai criteri sopraindicati per gli abbinamenti delle classi/commissioni.

Le modalità di nomina dei componenti interni sono disciplinate dal [D.M. 17.01.2007, n. 6.](#)

I docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'[art. 33 della Legge 104/92](#), possono rifiutare l'incarico di Commissario interno.

Chi si candida come Presidente o Commissario esterno

Sono **obbligati** a presentare la scheda di partecipazione come **Presidenti**, i dirigenti scolastici in servizio presso gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono **obbligati** a presentare la scheda di partecipazione come **Commissari esterni** i docenti con contratto **a tempo indeterminato e a tempo determinato** (fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche), se non sono designati come Commissari interni o referenti del **plico telematico** (ovvero responsabili della ricezione e stampa delle tracce d'esame) e che insegnano discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio oppure che insegnano materie affidate ai Commissari esterni.

Hanno **facoltà** di presentare la domanda come **Presidente** o **Commissario esterno** le restanti tipologie di personale indicate dalla circolare Ministeriale pubblicata nei primi mesi dell'anno solare in cui si svolgono gli esami.

Chi non può essere nominato Presidente o Commissario esterno

I Presidenti e i Commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:

- nella scuola di servizio
- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio
- nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di Presidente o di Commissario esterno
- nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti

Non può essere nominato Presidente o Commissario esterno nelle commissioni di esame inoltre:

- il personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura
- il personale indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all'attività di servizio
- chi si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare
- il personale che opera nelle scuole dalle quali siano stati trasferiti per incompatibilità ambientale
- Il personale utilizzato quale Presidente di commissione di esame di Stato del primo ciclo di istruzione

Come inoltrare la domanda di partecipazione

I Presidenti e i Commissari esterni devono produrre domanda di partecipazione online nel [portale POLIS](#).

Due sono le tipologie di domande di partecipazione:

- il **Modello ES-1**, per la partecipazione in qualità di Presidente e/o Commissario esterno alle commissioni degli esami di Stato, **riservata ai dirigenti ed ai docenti**, con le relative istruzioni per la compilazione. Il Modello ES-1 va **compilato e trasmesso esclusivamente online nel portale POLIS**;
- il **Modello ES-2**, per la partecipazione in qualità di Presidente alle commissioni degli esami di Stato, **riservata agli aspiranti provenienti dal mondo universitario e dalle istituzioni A.F.A.M.** (Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), con le relative istruzioni per la compilazione. Il Modello ES-2 va **consegnato in formato cartaceo ai Rettori delle Università o ai Direttori delle istituzioni A.F.A.M.** entro il termine indicato ogni anno dalla relativa circolare ministeriale. Lo stesso Modello deve pervenire all'[ufficio provinciale competente](#) entro il termine tassativo indicato ogni anno dalla relativa circolare ministeriale.

Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nelle domande di partecipazione, il sistema informativo metterà a disposizione dell'[ufficio provinciale competente](#), per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei Presidenti e dei Commissari esterni.

Quali sono le scadenze per la presentazione della domanda

La scadenza per la presentazione delle domande è indicata nella Circolare Ministeriale ([Allegato 5 - calendario adempimenti](#)) - circolare ministeriale n. 5222 - relativa alla composizione delle commissioni di esame che viene pubblicata sul sito del Ministero durante i primi mesi dell'anno solare in cui si svolgono gli esami di maturità.

Quando si svolgono gli esami

Sessione ordinaria 2019:

- RIUNIONE PLENARIA: lunedì 17 giugno 2019 ore 8.30
- PRIMA PROVA SCRITTA: mercoledì 19 giugno 2019 ore 8.30 (durata: sei ore)
- SECONDA PROVA: giovedì 20 giugno 2019 ore 8.30

Solo per i percorsi EsaBac ed Esabac Techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca la TERZA PROVA: martedì 25 giugno 2019 ore 8.30

Sessione suppletiva 2019

- PRIMA PROVA SCRITTA SUPPLETIVA: mercoledì 3 luglio 2019 ore 8.30
- SECONDA PROVA SUPPLETIVA : giovedì 4 luglio 2019 ore 8.30

Solo per i percorsi EsaBac ed Esabac Techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca la TERZA PROVA SUPPLETIVA: martedì 9 luglio 2019 ore 8.30

La Sessione suppletiva è la prova di esame (un secondo appello) nel mese di luglio per gli studenti che, per gravi e documentati motivi, non possono partecipare alle prove scritte

La Sessione straordinaria è la prova di esame per gli studenti che, per gravi e documentati motivi, non possono partecipare né alle prove scritte né alla sessione suppletiva

Quali sono i compensi per i Commissari d'esame

Il riferimento per la determinazione dei compensi è il D.M. del 24 maggio 2007 che fissa le quote di compenso per i diversi membri della commissione sulla base della loro funzione.

Al **Commissario interno** che opera **su una sola classe** spettano **€ 399,00** mentre al **Presidente o Commissario esterno** che opera **su una sola classe** compete il compenso di cui alla [Tabella 1 – Quadro A](#) ridotto della metà

Gli importi per i Commissari d'esame che operano **su due classi** sono i seguenti:

- **€1.249,00 per il Presidente**
- **€911,00 per il Commissario esterno**

È previsto anche un **compenso forfettario per trasferta** definito dalla [Del. n. 488 del 31/03/2017](#).

[Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola](#)
[Ufficio esami di stato ed abilitazioni professionali](#)